

**COMUNE DI FARRA DI SOLIGO**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO**  
**DI POLIZIA MORTUARIA**

*(approvato con deliberazione di C.C. n° 6 del 14.03.2008)*

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - Oggetto**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sanitarie 27.07.1934 n. 1265, del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, del titolo VII del R.D. 09.07.1939 n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

#### **Art. 2 -Competenze**

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di governo e Autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112 e 113 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Gli adempimenti di polizia mortuaria, espressamente citati nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285, vengono esercitati dall'Azienda U.L.S.S. territorialmente competente.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. di legge del 267 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dal presente regolamento e dal foglio di norme e condizioni pattuite nella concessione.

#### **Art. 3 -Responsabilità**

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del Codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

#### **Art. 4 – Vigilanza Sanitaria**

Il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. competente per territorio, vigila e controlla il funzionamento dei Cimiteri e propone al Sindaco tutti i provvedimenti necessari per assicurare la regolarità del servizio.

## **Art. 5 - Servizi gratuiti e a pagamento**

Sono gratuiti tutti quei servizi che risultano indispensabili esplicitamente classificati gratuiti da legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) il recupero e il relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 18;
- b) l'inumazione in campo comune;
- c) la disposizione delle ossa in campo comune;
- d) il feretro per le salme di persone i cui familiari dimostrino di non essere in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano Enti o Istituzioni che se facciano carico, secondo quanto specificato dal successivo art.10;

## **Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico**

Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285 del 10.09.1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Sono inoltre tenuti, visibili al pubblico, presso l'area amministrativa:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco delle tombe/loculi per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.

## **CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E CAMERE MORTUARIE**

### **Art. 7 - Depositi di osservazione**

Il Comune provvede al deposito di osservazione in locali idonei nell'ambito del cimitero.

L'ammissione nel deposito di osservazione o nella camera mortuaria è autorizzato dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel locale di osservazione saranno ricevute, per il prescritto periodo di osservazione, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo
- b) morte a seguito di incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Ogni cimitero deve disporre di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. La camera mortuaria può assolvere anche le funzioni di deposito di osservazione, ove questo manchi.

## **CAPO III – FERETRI**

### **Art. 8 – Deposizione della salma nel feretro**

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della USL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 9 - Verifica e chiusura dei feretri**

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.

Il Dirigente di Igiene pubblica dell'USL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma del presente articolo.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

### **Art. 10 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

c) per trasferimento, da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) predente nonché agli articoli 27,28 e 29 del DPR 10.09.1990 n. 285;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore a 100 km è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5 del DPR 10.09.1990 n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro 100 km. Dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei servizi dell'Igiene Pubblica della USL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.

Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall' ULS. competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 11 – Fornitura gratuita dei feretri**

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera e)sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose.

Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dalla Responsabile del Servizio Servizi Sociali sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

### **Art 12 - Piastrine di riconoscimento**

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene

collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

## **CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 13 - Modalità di trasporto e percorso**

I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti sono determinati con ordinanza dal sindaco.

Il trasporto, fatte salve eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza comprende: il prelievo della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Ove i cortei, per i numeri dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualche modo il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

### **Art. 14. – Trasporti funebri**

L'Azienda ULSS competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 16 del DPR 10.09.1990, n. 285.

Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi a cui l'art. 20 del DPR 10.09.1990 n. 285.

Le rimesse delle autofunebri e il luogo per la sosta di quelle di passaggio devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal responsabile del competente ufficio dell'Azienda ULSS, salva la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendi.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

### **Art. 15 – Diritti del Comune**

Il Comune, per i trasporti funebri eseguiti da terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.

## **Art. 16 – Norme generali per i trasporti**

In ogni caso sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi in località che con il mezzo prescelto è raggiungibile dopo le 24 ore dalla partenza o infine in quando il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso della salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro compilerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto a cui l'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

Il trasporto da comune a comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

## **Art. 17 - Riti religiosi**

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

## **Art. 18 - Trasferimento di salme senza funerale**

Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90 e chiuso, anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il responsabile del competente ufficio dell'Azienda ULSS, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio od assimilati ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, parti di cadavere ed assimilati, sono eseguiti con l'impiego di apposito mezzo di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Art. 19 - Morti per malattie infettivo-diffusive o portatori di radioattività**

Nel caso di morte per malattie infettivo -diffusive il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfestazioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la

inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'ULSS dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

#### **Art. 20 - Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione**

Il trasporto di salme in luogo diverso dal cimitero o in altro comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa o da suo delegato a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei comuni di passaggio quando in essi siano previste onoranze.

Le salme provenienti da altro comune, e per le quali sono di fatto già svolte le esequie, devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

In caso di arrivo o di partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.

Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 13.

Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione del trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del DPR 285/90.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico atto del Responsabile del Servizio del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

#### **Art. 21 - Trasporti per o dall'estero**

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione internazionale di Berlino 10.02.1937, approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90, nel secondo caso si applicano le prescrizioni di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28.04.1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con

R.D. 16.01.1938, n. 1055.

### **Art. 22 - Trasporto di resti mortali e ceneri**

Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa.

Se il trasferimento è da o per stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui all'artt. 27,28 e 29 del DPR 285/90.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceramica, piombo o altro analogo sistema autorizzato.

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I - CIMITERI**

#### **Art. 23 - Elenco cimiteri**

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- del Capoluogo Farra di Soligo;
- delle frazioni di Col S. Martino e Soligo.

#### **Art. 24 - Disposizioni generali - Vigilanza**

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni previste dalla legge.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112 e 113 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale comunale o incaricato dal Comune quale addetto al cimitero.

Competono altresì, al Comune:

- le operazioni di esumazione ed estumulazione ordinarie e straordinarie, le traslazioni delle salme, la riduzione dei resti mortali. Tali operazioni sono regolate dal Responsabile dei Servizi LL.PP., secondo le disposizioni organizzative del Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa e nel rispetto delle prescrizioni dei capi XIV, XV, XVII del Dpr 285/90 e di cui viene redatto per ogni operazione apposito verbale.
- la custodia, la tenuta dei registri relativi ad inumazione, tumulazione e cremazione come pure qualsiasi variazione seguita ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o ceneri
- consegna di urne cinerarie.

## **Art. 25 - Reparti speciali**

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, in mancanza di questo, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale.

## **Art. 26 - Ammissione al cimitero**

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che in vita sono state concessionarie nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

L'autorizzazione per la sepoltura di una salma nei cimiteri è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile. La medesima autorizzazione è necessaria anche per il seppellimento dei pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nullaosta dell'Autorità Giudiziaria.

## **Art. 27 – Piano cimiteriale**

Nel cimitero comunale sono previste le seguenti sepolture:

- a) tombe individuali a terra (inumazioni);
- b) tombe di famiglia;
- c) loculi (tumulazioni);
- d) tombe monumentali (inumazioni riservate);
- e) cappelle gentilizie;
- f) ossari individuali (per sepoltura resti mortali e/o ceneri);
- g) ossario comune (per sepoltura resti mortali e/o ceneri).

## **CAPO II - INUMAZIONI E TUMULAZIONI**

### **Art. 28 – Campi di inumazione e disposizione delle fosse**

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve avvenire cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, senza soluzione di continuità. Qualora si verifichi la condizione per cui le salme non siano ancora mineralizzate dopo il periodo di rotazione decennale, esse potranno essere ricollocate

nella medesima fossa o in altra allocazione a seconda delle necessità organizzative per un altro periodo.

Le fosse di inumazione devono distare tra loro almeno mt. 0.50.

I viali di passaggio devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse stesse. Le fosse devono essere scavate a m. 2 di profondità dal piano e devono avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni di età: lunghezza del fondo m. 2,20 larghezza mt. 0,80
- b) per i minori di anni 10 d'età: lunghezza del fondo mt. 1,50 larghezza mt. 0,50

### **Art. 29 – Inumazioni**

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

- a) Sono comuni le sepolture della durata di dieci anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente qualora non sia richiesta una sepoltura privata.
- b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di dieci anni, effettuate in aree in concessione.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3<sup>a</sup> comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal comune, costituito da materiale resistente a agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm 90 dal piano di campagna, previo pagamento del rispettivo in tariffa.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o ai loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione il comune provvede con le modalità e con i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10.09.1990 n. 285.

### **Art. 30 – Prodotti Abortivi**

Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina che, all'Ufficiale dello Stato Civile non siano dichiarati come "nati morti", i permessi di trasporto e di seppellimento, sono rilasciati dall'Azienda U.S.L.

### **Art. 31 – Prodotti del concepimento**

Su richiesta dei genitori, nei cimiteri possono essere raccolti, con le stesse procedure, anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi di cui sopra gli aventi causa sono tenuti a presentare, entro 24 ore dalla espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all'Azienda U.S.L. competente per territorio, accompagnata dal certificato del medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

### **Art. 32 – Permesso**

I permessi di cui ai precedenti articoli dovranno essere consegnati dall'incaricato al

trasporto all'addetto al cimitero e da questi conservati.

### **Art. 33 - Tumulazione**

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari in aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Le tumulazioni sia che esse avvengano in loculi individuali, in nicchie ossario, in tombe di famiglia o in cappelle gentilizie, dovranno rispettare le disposizioni generali di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.

Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro.

Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione o alle persone della famiglia del concessionario fino al 2° grado, se trattasi di sepoltura in tomba di famiglia, cappella gentilizia o rinnovo di loculo.

E' consentita la tumulazione in uno stesso loculo cimiteriale, e così pure in quelli previsti nelle tombe di famiglia o cappelle gentilizie, di una salma e di cassette per resti ossei o urne cinerarie, qualora esista lo spazio sufficiente.

L'assegnazione dei loculi avviene in ordine di numero progressivo dei loculi stessi e alla data del decesso. In caso di traslazione di salma proveniente da altra sepoltura, viene assegnato il primo loculo disponibile al momento della domanda.

I loculi resisi liberi a seguito di estumulazione ordinarie e straordinarie, su comunicazione di avvenuto risanamento, saranno riassegnati con priorità rispetto ai loculi di ultima costruzione e allo stesso costo.

### **Art. 34 – Deposito provvisorio**

In via del tutto eccezionale e per una durata limitata, può essere autorizzata la tumulazione provvisoria di feretri, cassette ossario od urne cinerarie, nei seguenti casi:

- a) qualora siano destinati ad essere tumulati in sepolture costruite dal comune che non siano ancora disponibili;
- b) quando si tratti di feretri estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere.

Il deposito provvisorio non può superare la durata di mesi sei ed è prorogabile una sola volta, salvo il caso in cui alla lettera a); è inoltre soggetto alla corresponsione delle tariffe relative alle operazioni di estumulazione e sistemazione definitiva.

A garanzia può essere richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Qualora alla scadenza del periodo massimo concesso, non venga provveduto alla definitiva sistemazione del feretro, si provvederà d'ufficio, previa diffida agli interessati e con propria ordinanza, all'estumulazione del feretro e al suo collocamento in campo ad inumazione ordinando altresì di incamerare la cauzione, salvo il recupero delle somme eccedenti.

### **CAPO III - -ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 35 – Esumazioni ordinarie**

Le esumazioni ordinarie si eseguono trascorso almeno un decennio completo dalla inumazione.

Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove sepolture.

Qualora, dopo prescritto turno di rotazione decennale, si sia accertata la incompleta mineralizzazione di una salma, la rotazione viene prolungata di un ulteriore periodo quinquennale.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa.

Le esumazioni ordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del DPR 10.09.1990 n. 285.

#### **Art. 36 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

È compito del Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del comune e registrarle, avvalendosi anche dei sistemi informatici.

Annualmente il medesimo responsabile curerà anche la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione per le salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

#### **Art. 37 - Esumazioni straordinarie**

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa, per trasferimento ad un'altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione (e, comunque non oltre due mesi successivi alla sepoltura).

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per Ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ULSS o di personale tecnico da lui delegato.

#### **Art. 38 – Estumulazioni**

Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia

- inferiore ai 30 anni;
- su ordine di autorità giudiziaria.
- per cremazione

Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuali secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a celle ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. In periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano almeno decorsi due anni dalla precedente.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Area Amministrativa.

Le estumulazioni straordinarie devono essere autorizzate dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa, previo parere favorevole del direttore Sanitario dell'Azienda U.L.S. competente per territorio o di suo delegato. Al momento dell'operazione deve essere presente un'impresa di pompe funebri per l'eventuale fasciatura della cassa, se la salma non è completamente mineralizzata.

### **Art. 39 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.

Qualora venga chiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

### **Art. 40 – Raccolta delle ossa**

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle esumazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

### **Art. 41 - Oggetti da recuperare**

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono darne comunicazione al custode del

cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai richiedenti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al richiedente e l'altro conservato negli atti d'ufficio.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

#### **Art. 42 – Disponibilità dei materiali**

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, con relativa documentazione, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, o altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Su richiesta degli aventi diritto il sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura dei parenti od affini entro il 2° grado, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purchè i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

### **CAPO IV – CREMAZIONE**

#### **Art. 43- Crematorio**

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

#### **Art. 44 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.

Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello stato civile.

#### **Art. 45 - Urne cinerarie**

Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposito colombario o nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o in ossario comune.

Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10.09.1990 n. 285, che comprovino di essere associazione riconosciuta a termine di codice civile, costruiti in aree dovute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

Le ceneri possono altresì essere affidate ai familiari in base alla normativa vigente.

### **CAPO V - PULIZIA DEI CIMITERI**

#### **Art. 46 – Orario**

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del Servizio dell'Ufficio Lavori Pubblici, da rilasciarsi per comprovati motivi.

L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale luminoso, quindici minuti prima della scadenza dell'orario o di appositi cartelli apposti all'ingresso del cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

#### **Art. 47 - Disciplina dell'ingresso**

Nei cimiteri di norma, si può entrare solo a piedi.

Per motivi di salute od età il Responsabile dell'Area Amministrativa può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli secondo i criteri fissati con ordinanza dal Sindaco.

#### **Art. 48 – Divieti**

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo e la sua destinazione.

In particolare è vietato:

- a) l'ingresso ai ragazzi di età inferiore ai 10 anni, quando non siano accompagnati da adulti;
- b) l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, usare strumenti di diffusione sonora, parlare ad alta voce;

- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- g) asportare dal cimitero oggetti senza autorizzazione;
- h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ( in specie con l'offerta dei servizi, di oggetti ), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- j) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni, cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio;
- k) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- l) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa;
- n) chiedere elemosina, fare questue;
- o) introdurre cani o altri animali.

I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti di forza pubblica o deferito dall'autorità giudiziaria.

#### **Art. 49 - Riti funebri**

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dell'ufficio.

#### **Art. 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme, le misure il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica in relazione al carattere del cimitero e all'ordinanza del Sindaco che fissi criteri generali.

Ogni epigrafe deve essere autorizzata dal medesimo responsabile e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori di barattoli di recupero.

Si consente il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

## **Art. 51 – Fiori e piante ornamentali**

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o disposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuno la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 52 – Concessioni**

Il Comune concede ai privati il diritto d'uso di aree e manufatti costruiti dallo stesso. Tale diritto d'uso è riservato alla persona del concessionario e, in caso di decesso, ai suoi eredi.

Il diritto d'uso di una sepoltura risulta da una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. L'atto di concessione deve, inoltre, indicare:

- la natura della concessione;
- la sua durata;
- il concessionario (se diverso da persona fisica, il rappresentante dell'ente o collettività);
- le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro individuazione;
- gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione ivi comprese le condizioni di decadenza o revoca e la prova dell'avvenuta corresponsione della tariffa prevista.

La concessione di loculi ed ossari è subordinata al pagamento della relativa tariffa entro sette giorni lavorativi dalla data di richiesta della concessione stessa. Se allo scadere di detto termine il concessionario non avesse provveduto al pagamento, lo stesso verrà diffidato a provvedervi entro un termine precisato. Trascorso infruttuosamente tale termine, si procederà d'ufficio allo spostamento della salma che occupa il loculo in questione in fossa comune a spese del richiedente la concessione. La decorrenza della concessione avrà inizio dalla data di effettiva tumulazione della salma.

La domanda di concessione comporta, di diritto, la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni del presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Gli atti relativi a concessioni in favore di collettività, enti od istituzioni, dovranno indicare il soggetto concessionario che sarà individuato nella persona che li rappresenta e le persone cui è riservato il diritto di sepoltura o i criteri per la loro precisa individuazione.

I canoni relativi alle concessioni sono fissati mediante deliberazione della Giunta Comunale.

La concessione di loculi, ossari ed aree cimiteriali può effettuarsi esclusivamente a favore di coloro che ne facciano richiesta per il seppellimento delle salme di cui all' art. 24 del presente regolamento.

### **Art. 53 - Durata della concessione**

Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del DPR 10.09.1990 n.285.

La durata è fissata:

- a) in 60 anni per li manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
- c) in 30 anni per loculi o comunque per le sepolture private individuali, salvo quanto previsto dal successivo 5<sup>a</sup> comma.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data della prima sepoltura.

### **Art. 54 - Modalità di concessione**

La sepoltura individuale privata di cui all'art. 49, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per loculi o posti individuali; dei resti o ceneri per gli ossari.

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Nel caso in cui un loculo o un ossario si renda libero per trasferimento di salma o di resti mortali, per mancato rinnovo della concessione o per altra causa, una volta che sia dichiarato disponibile a nuova sepoltura, lo stesso sarà concesso alla prima richiesta pervenuta, indipendentemente dall'ubicazione del loculo stesso ed in deroga all'ordine cronologico di cui al comma precedente, allo stesso canone dei loculi e degli ossari di ultima costruzione.

Non sono consentite le estumulazioni di feretri o resti mortali da loculo a loculo o da ossario ad ossario dello stesso cimitero, fatta eccezione per la salma del coniuge che può essere, a richiesta, estumulata per essere collocata in altro loculo attiguo a quello concesso per l'altro coniuge defunto (ricongiungimento).

La concessione in uso delle sepolture, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

La concessione può essere effettuata, in via eccezionale e in deroga al primo comma:

- a favore di quel richiedente, di età superiore ai 75 anni, che non dimostri di avere parenti o affini fino al 2° grado
- o al coniuge o convivente superstite del defunto.

La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per le famiglie e collettività, è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Per la concessione di tombe e loculi di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 30% del corrispettivo stabilito per la concessioni dei manufatti cimiteriali in costruzione e di stipulare la concessione in deroga al comma 1. Tale concessione in deroga al 1° comma del

presente articolo avrà decorrenza dal momento della tumulazione, fino a diverse decisioni assunte con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

### **Art. 55 - Uso delle sepolture private**

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e dell'eventuale coniuge o convivente e ascendenti o discendenti in linea retta di 1° grado, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10.09.1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti o dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 2° grado.

Per gli ascendenti o discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal concessionario, all'atto di ottenimento della concessione.

Per i collaterali, conviventi e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.01.1968 n. 15, da presentare all'Ufficio Amministrativo che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

### **Art. 56 - Manutenzione**

I concessionari devono mantenere a loro spese per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti in uso. Se essi non vi provvedono, verranno diffidati ad eseguire i lavori necessari entro un termine determinato. Trascorso infruttuosamente il termine fissato, si potrà provvedere d'ufficio a spese del concessionario.

Nel caso in cui la sepoltura risulti abbandonata, per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti e a tutte le operazioni ritenute necessarie per garantire l'igiene e l'incolumità pubblica oltre che il decoro dei luoghi, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Sono a carico dei privati, finchè vige la concessione la rimozione, in occasione dell'immissione di altre salme, di resti mortali o per altri tipo di intervento richiesti, delle parti decorative costruite o installate dal privato/concessionario nonché di tutti gli altri eventuali corpi o manufatti aggiunti dallo stesso. I lavori saranno eseguiti da imprese autorizzate ai sensi dell'art. 62 del presente regolamento.

## **CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE**

### **Art. 57 – Subentri**

La concessione relativa i monumenti sepolcrali e ai loculi concessi ai singoli passa, alla morte del concessionario, agli eredi fino al 2° grado; il Comune riconosce, quale interlocutore, uno solo degli eredi, il quale, quando non sia stato designato dallo stesso concessionario o scelto dagli eredi e notificato all'Autorità Comunale, viene designato dal Sindaco.

Qualora non vi siano aventi diritto alla successione, o, se esistono, non provvedano alla manutenzione necessaria di tali sepolture, queste passano di proprietà del Comune dopo 30

anni dall'ultima tumulazione.

### **Art. 58 – Rinunce**

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale o plurima a tempo determinato, quando la sepoltura non è stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

Per le concessioni perpetue il concessionario ha diritto alla restituzione in misura pari a 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune se il manufatto è in buono stato di conservazione e quindi riutilizzabile, secondo valutazione dell'Ufficio Lavori Pubblici.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna. Il Comune provvederà a proprie spese al ripristino del loculo per la successiva concessione.

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti. Le salme eventualmente presenti dovranno venire trasferite a cura e spese del concessionario.

In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% del prezzo corrente delle aree. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

## **CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

### **Art. 59 – Revoca**

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del DPR 10.09.1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 60 – Decadenza**

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione dalla salma, ceneri o resti mortali per i quali era stata richiesta;

- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) in occasione di verifiche delle concessioni rilasciate prima del 2000, nel caso in cui le sepolture individuali siano vuote;
- h) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- i) Concessioni perpetue quando il loculo/ossario non contenga più la salma o i resti mortali per il quale era stato concesso.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, quando conosciuti, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Pronunciata la decadenza della concessione, si disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti mortali e ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Si disporrà, quindi, per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

#### **Art. 61 – Estinzione**

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art. 50, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni ed oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

### **TITOLO IV NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

#### **CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

##### **Art. 62 - Accesso di imprese private**

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni e manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.

Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc...., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà presentare apposita comunicazione agli uffici comunali.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo, nel rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro, di volta in volta richieste dagli aventi diritto.

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Il concessionario pagherà un contributo sui consumi di energia elettrica, fissato annualmente dalla Giunta Comunale.

### **Art. 63 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, su conforme parere del coordinatore sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 10.09.1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre tale numero possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche ed al pagamento per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

Se trattasi di progetti relativi ad aree per sepolture a sistema di inumazione, la capienza è determinata in base al rapporto tra la superficie dell'area ed il coefficiente 3,50.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla, è sufficiente darne comunicazione agli uffici comunali.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica, lapidi, ricordi e similari.

#### **Art. 64 – Responsabilità – Deposito cauzionale**

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissata in tariffa, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc....., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Art. 65 - Recinzione aree - Materiali di scavo**

Nella costruzione di sepolture private, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Art. 66 – Introduzione e deposito di materiali**

E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dai competenti uffici.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli (sabbia, terra, calce, ecc.).

#### **Art. 67 – Orario di lavoro**

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'atto autorizzativo.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche.

#### **Art. 68 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

Il Responsabile del Servizio dell'Ufficio Lavori Pubblici, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento dei cui al comma precedente.

## **Art. 69 – Vigilanza**

Il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

L'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio dell'Area Amministrativa, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

## **Art. 70 – Obblighi e divieti per il personale che lavora nei cimiteri**

Il personale che lavora nei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

## **CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI**

### **Art. 71 – Funzioni – Licenza**

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e relativi accessori;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

Le imprese di cui sopra, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite del DPR 10.09.1990, n. 285.

## **Art. 72 – Divieti**

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 73 – Mappa**

Presso l'Ufficio dell'Area Amministrativa è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto con mezzi informatici.

La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, ogni modificazione o cessazione che si verifichi e comunque ogni operazione cimiteriale.

La mappa deve contenere:

- a) generalità del/i defunto/i;
- b) numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- d) generalità del concessionario;
- e) estremi del titolo costitutivo; data e numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- f) natura e durata della concessione;
- g) variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- h) operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

### **Art. 74 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali**

Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni dei cui agli artt. 52 e 53 del DPR 10.09.1990, n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

## **CAPO II – NORME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità dei diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

### **Art. 76 – Cautele**

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o il posizionamento di croci, lapidi, busti, o la costruzione di edicole, monumenti ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue; essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto, fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

### **Art. 77 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, spetta al Responsabile di Servizio dell'Area Amministrativa, al Responsabile del Servizio LLPP ed al Responsabile del Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica, ognuno per la parte di propria competenza, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta comunale quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Segretario del comune, su conforme deliberazione della Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio comunale o del Sindaco, ai sensi dell'art. 42 e 50 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

### **Art. 78 - Concessioni pregresse**

Salvo quanto previsto dall'art. 72 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

In ogni caso le concessioni pregresse dovranno essere adeguate alle disposizioni igienico sanitarie e altro in materia in vigore. Viene stabilito, per i concessionari, un termine di cinque anni, dalla richiesta dell'ufficio, per adeguare le tombe alla normativa in vigore.

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21/12/1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione

l'istituto dell'“immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Il Consiglio comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.

I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Il Consiglio comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

### **Art. 79 – Sanzioni**

Le infrazioni al presente regolamento, ove non comportino responsabilità rilevanti anche penalmente, saranno punite con una sanzione amministrativa da un minimo di 100 ad un massimo di 500 euro.

### **Art. 80 - Rinvio a disposizioni di legge**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

### **Art. 81 - Entrata in vigore del Regolamento**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione da parte del Consiglio comunale e pubblicazione nelle forme di legge.

# REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

## INDICE

### TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

#### *CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI*

- ART. 1 – OGGETTO
- ART. 2 – COMPETENZE
- ART. 3 – RESPONSABILITA'
- ART. 4 – VIGILIANZA SANITARIA
- ART. 5 – SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
- ART. 6 – ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

#### *CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE – CAMERE MORTUARIE*

- ART. 7 – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

#### *CAPO III – FERETRI*

- ART. 8 – DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO
- ART. 9 – VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI
- ART. 10 - FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI
- ART. 11 – FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI
- ART. 12- PIASTRINE DI RICONOSCIMENTO

#### *CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI*

- ART. 13 - MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO
- ART. 14 – TRASPORTI FUNEBRI
- ART. 15 – DIRITTI DEL COMUNE
- ART. 16 – NORME GENERALI PER I TRASPORTI
- ART. 17 – RITI RELIGIOSI
- ART. 18 – TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
- ART. 19 – MORTI PER MALATTIE INFETTIVO-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITA'
- ART. 20 – TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE
- ART. 21 – TRASPORTI PER O DALL'ESTERO
- ART. 22 – TRASPORTI DI RESTI MORTALI E CENERI

## **TITOLO II – CIMITERI**

### ***CAPO I – CIMITERI***

- ART. 23 – ELENCO CIMITERI**
- ART. 24 – DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA**
- ART. 25 – REPARTI SPECIALI**
- ART. 26 – AMMISSIONE AL CIMITERO**
- ART. 27 – PIANO CIMITERIALE**

### ***CAPO II – INUMAZIONI E TUMULAZIONI***

- ART. 28 – CAMPI DI INUMAZIONE E DISPOSIZIONE DELLE FOSSE**
- ART. 29 – INUMAZIONI**
- ART. 30 – PRODOTTI ABORTIVI**
- ART. 31 – PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO**
- ART. 32 – PERMESSO**
- ART. 33 – TUMULAZIONE**
- ART. 34 – DEPOSITO PROVVISORIO**

### ***CAPO III – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI***

- ART. 35 – ESUMAZIONI ORDINARIE**
- ART. 36 – AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE**
- ART. 37 – ESUMAZIONI STRAORDINARIE**
- ART. 38 – ESTUMULAZIONI**
- ART. 39 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO**
- ART. 40 – RACCOLTA DELLE OSSA**
- ART. 41 – OGGETTI DA RECUPERARE**
- ART. 42 – DISPONIBILITA' DEI MATERIALI**

### ***CAPO IV – CREMAZIONE***

- ART. 43 – CREMATORIO**
- ART. 44 – MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE**
- ART. 45 – URNE CINERARIE**

### ***CAPO V – PULIZIA DEI CIMITERI***

- ART. 46- ORARIO**
- ART. 47 – DISCIPLINA DELL'INGRESSO**
- ART. 48 – DIVIETI**
- ART. 49 – RITI FUNEBRI**
- ART. 50 – EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI**
- ART. 51 – FIORI E PIANTE ORNAMENTALI**

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### ***CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE***

- ART. 52 – CONCESSIONI**
- ART. 53 – DURATA DELLA CONCESSIONE**
- ART. 54 – MODALITA' DI CONCESSIONE**
- ART. 55 – USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE**
- ART. 56 – MANUTENZIONE**

### ***CAPO II – SUBENTRI E RINUNCE***

- ART. 57 – SUBENTRI**
- ART. 58 – RINUNCE**

### ***CAPO III – REVOCA – DECADENZA – ESTINZIONE***

- ART. 59 – REVOCA**
- ART. 60 – DECADENZA**
- ART. 61 – ESTINZIONE**

## **TITOLO IV NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

### ***CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI***

- ART. 62 – ACCESSO DI IMPRESE PRIVATE**
- ART. 63 – AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE E COLLOCAZIONE DI RICORDI FUNEBRI**
- ART. 64 – RESPONSABILITA' – DEPOSITO CAUZIONALE**
- ART. 65 – RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO**
- ART. 66 – INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI**
- ART. 67 – ORARIO DI LAVORO**
- ART. 68 – SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI**
- ART. 69 – VIGILANZA**
- ART. 70 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE CHE LAVORA NEI CIMITERI**

### ***CAPO II – IMPRESE POMPE FUNEBRI***

- ART. 71 – FUNZIONI-LICENZA**
- ART. 72 – DIVIETI**

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI VARIE***

- ART. 73 – MAPPA**
- ART. 74 – REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI**

### ***CAPO II – NORME TRANSITORIO E DISPOSIZIONI FINALI***

- ART. 75 – EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO**
- ART. 76 – CAUTELE**
- ART. 77 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA**
- ART. 78 – CONCESSIONI PREGRESSE**
- ART. 79 – SANZIONI**
- ART. 80 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE**
- ART. 81 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**